



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Repubblica Italiana

Rep. n. 10844 del 10/10/2023

Procedura di Gara aperta in tre lotti finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per l'affidamento di Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori di competenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Lotto n. 1

Aggiudicatario: MC3 Architettura S.r.l.

CIG: 948828192C

Importo di aggiudicazione: € 1.000.000,00 oltre cassa e IVA.

L'anno duemilaventritre, il giorno 10 del mese di Ottobre, nei locali dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria siti in Napoli al Corso Umberto I, innanzi a me dott.ssa Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° 861 del 17/11/2020, deputata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della *Area Attività Contrattuale*, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n° 859 del 04/11/2021, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell'Università - Corso Umberto I -, di seguito denominata *Università*

dall'altra

la società di ingegneria **MC3 Architettura S.r.l.**, C.F. e Partita IVA 11171020966, iscritta al registro delle imprese, nella persona di ~~XXXXXXXXXX~~ nato ~~XXXXXXXXXX~~ a ~~XXXXXXXXXX~~, C.F.: ~~XXXXXXXXXX~~, il quale agisce in qualità di Legale rappresentante della società, con Sede Legale in Via Cardinale Ascanio Sforza, 15 – 20136 Milano, di seguito denominata *appaltatore*;

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50/2016, mi chiedono di far constatare quanto appresso

PREMESSO CHE

1. con delibera del C.d.A. n. 41 del 29/03/2021 è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il biennio 2021/2022;
2. con delibera del C.d.A. n. 25 del 28/04/2021 è stata autorizzata la proposta della Ripartizione Edilizia di indizione di un Accordo Quadro in 3 lotti per l'affidamento dei *“Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori di competenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”* per la durata di tre anni, oltre un anno opzionale, per un importo di Euro 1.000.000,00, oltre il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lsg. 50/2016, nonché oneri previdenziali, assistenziali ed IVA come per legge [Lotto 1 - *Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza), oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali”*; Lotto 2 – *“Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.10 (Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria), riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali”*; Lotto 3 – *“Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nelle categorie IA.01 - IA.02 - IA.03 (Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali; Impianti sanitari; Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto; Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi; Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali; Impianti e reti antincendio. / Impianti di riscaldamento; Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria; Impianti meccanici di distribuzione fluidi; Impianto solare termico / Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente; singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.), riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, oltre le altre categorie accessorie edilizie e strutturali”]* ed è stata autorizzata *“la modifica del programma biennale dei servizi e forniture”*
3. con successivo DR n. 1190 del 29/03/2022, con cui è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. per il biennio 2022/2023 che, nell'ambito degli interventi autorizzati contempla l'intervento sopra citato;
4. in esecuzione di quanto precede, l'Università Federico II ha indetto con determina a contrarre n. 1396 del 19/12/2022 una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, 60, 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, di importo superiore alla soglia di cui all' art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, mediante la conclusione di un Accordo quadro per ciascun lotto per la durata di tre anni, oltre un anno opzionale e per gli importi triennali presunti a base di gara di seguito riportati:



Lotto 1: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22, oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali (CIG 948828192C), per un importo triennale presunto a base di gara pari ad €. 1.000.000,00 oltre IVA, oneri previdenziali ed assistenziali;

Lotto 2: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.10, riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali (CIG 9488313396), per un importo triennale presunto a base di gara pari ad €. 1.000.000,00 oltre IVA, oneri previdenziali ed assistenziali;

Lotto 3: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nelle categorie IA.01 - IA.02 - IA.03, riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, oltre le altre categorie accessorie edilizie e strutturali (CIG 94883344EA), per un importo triennale presunto a base di gara pari ad €. 1.000.000,00 oltre IVA, oneri previdenziali ed assistenziali;

5. l'importo massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro, ammonta complessivamente, come di seguito specificato, per ciascun lotto:
 - a. Lotto 1: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22, oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali pari a € 1.000.000,00 oltre cassa e IVA.
 - b. Lotto 2: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.10, riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali pari a € 1.000.000,00 oltre cassa e IVA.
 - c. Lotto 3: Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nelle categorie IA.01 - IA.02 - IA.03, riferiti ad immobili non vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, oltre le altre categorie accessorie edilizie e strutturali pari a € 1.000.000,00 oltre cassa e IVA.
6. a seguito dell'espletamento della gara, con Decreto del Direttore Generale n. 981 del 28/07/2023 il Lotto n. 1 - *Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22 oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali* è stato aggiudicato all'Appaltatore MC3ARCHITETTURA SRL sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica , recante quest'ultima: Ribasso percentuale offerto pari al 42,00% che sarà applicato alle singole parcelle in fase di affidamento del singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro;
7. con nota protocollo n. 94893 del 31/07/2023, trasmessa a mezzo PEC, è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) D.lgs. 50/2016;
8. con Decreto del Direttore Generale n. 981 del 28/07/2023 è stata altresì dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria in ordine al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 23/05/2023 prot. n.

- PR_MIUTG_Ingresso_0163844_20230523, nonché richiesta di liberatoria provvisoria antimafia del 23/05/2023 prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0163772_20230523 e liberatoria rilasciata in pari data;
10. la MC3ARCHITETTURA SRL ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;
 11. l'Università ha acquisito il DURC della Società MC3ARCHITETTURA SRL Prot. n° INAIL_39645617 con scadenza il 14/11/2023;
 12. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
 13. ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n.50/2016 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

Premesso infine che

1. l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto n. 1 relativo a *Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22 oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali* e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
2. l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con nota prot. n. 0094979 del 31/07/2023 ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ed avente n 00938/34/49488306 per un importo di Euro 320.000,00 (Trecentoventimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato, polizza assicurativa n. 47826650 del 04/06/2020 (rinnovata annualmente), stipulata con Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni SA, corredata da apposita appendice in favore della Stazione Appaltante, a copertura della Responsabilità Civile professionale derivante dalla esecuzione del Contratto per un massimale pari ad 1 milione di Euro, per tutta la durata contrattuale, di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'Aggiudicatario;
4. l'appaltatore, in ossequio a quanto previsto agli artt. 4 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto, ha provveduto a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al proprio domicilio legale, nonché il nominativo dello specialista indicato in offerta come CAPO PROGETTO;
5. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di "contratti attuativi" da parte dell'Università;
6. che con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli 1, 2, 3.,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25;



Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - i. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti applicativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Università e l'Appaltatore;
 - ii. dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
 - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - iv. dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
 - v. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
 - vi. dal P.I.A.O di Ateneo;
 - vii. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti applicativi per l'affidamento di Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, così come individuati per ciascun lotto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come integrato dalle linee guida ANAC, di lavori di competenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. È fatta salva la riserva della Stazione Appaltante di procedere, nell'ambito dell'Accordo Quadro, all'affidamento anche di servizi di Direzione dei Lavori, Collaudo e Supporto al RUP.

1. L'affidamento di cui al precedente comma riguarda il seguente Lotto n. 1 - Servizi di ingegneria ed architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori aventi natura con prevalenza nella categoria E.22 oltre le altre categorie accessorie impiantistiche e strutturali;
2. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università degli Studi di Napoli Federico II nei confronti dell'Affidatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei servizi per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l'Affidatario non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo. L'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti che l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
3. Le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo), con cui si affideranno i Servizi di Ingegneria ed Architettura, definendo l'entità della prestazione e la



tempistica necessaria per l'esecuzione sono disciplinati dal Capitolato Speciale di appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Il contratto applicativo potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso ed alle condizioni meglio descritte agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale di appalto.
5. Si precisa che l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti che l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
6. I singoli servizi, per ciascun lotto, che saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
7. I servizi dovranno eseguirsi, altresì, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, al vigente P.I.A.O. di Ateneo ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto e vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.
8. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti applicativi.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro. L'Università degli Studi di Napoli Federico II si riserva la facoltà di estendere la durata di cui al precedente capoverso per un ulteriore periodo opzionale di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato l'importo complessivo stimato pari ad Euro 1.000.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali e, comunque, fino all'esaurimento di detto importo.
Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto: *“I servizi per i quali sia stata formalizzata l'apposito contratto prima della scadenza dell'Accordo Quadro, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere affidati ulteriori servizi (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati. Ove, alla data di scadenza del termine dell'Accordo Quadro, fossero in corso servizi già affidati dalla stazione appaltante, gli stessi si intenderanno prorogati del tempo previsto dal contratto per l'esecuzione dell'intervento affidato.
In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata
Il tempo per l'espletamento dei servizi sarà stabilito in sede di contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro”.*
2. Ciascun Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del valore massimo stimato per lo stesso, anche qualora ciò intervenga prima del termine temporale, senza che l'Affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.
3. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.

Art. 4 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali



1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte degli affidamenti oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. Preso atto della natura dell'incarico, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
3. I servizi affidati in forza del presente Accordo sono concesse ed accettate sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti applicativi, nelle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida emanate da ANAC, dal Bando di Gara e relativi allegati, nonché dall'art. 1655 e seguenti del c.c. e nei seguenti documenti:
 - i. Capitolato speciale di appalto;
 - ii. Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 - iii. Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
 - iv. dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
 - v. dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - vi. Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, nonché vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

I documenti citati sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna

4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per i quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. La stipula del presente Accordo non determina per l'Università alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Università non darà esecuzione ai contratti attuativi.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Università nei documenti contrattuali.
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Università.

Art. 5 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui alla sezione III del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
3. L'Appaltatore conferma che il nominativo dello specialista indicato in offerta come CAPO PROGETTO secondo quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato è l'Arch. Giovanna Masciadri, in linea con quanto indicato in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 6 – Contratti Attuativi

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Università di affidare all'Appaltatore i servizi oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di appositi atti negoziali (nella forma di Contratti applicativi) sottoscritti dal Dirigente competente e dall'operatore economico affidatario del singolo lotto, che rappresentano a tutti gli effetti contratti di appalto, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. I servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti attuativi.
3. Le singole prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore sulla base di richieste di interventi acquisite dal Responsabile del Procedimento previo accertamento da parte della competente Ripartizione Edilizia in ordine alla verifica della compatibilità tecnica della richiesta con gli ambienti e la programmazione degli interventi di natura edilizia.
4. Gli appalti attuativi dell'Accordo saranno affidati secondo le forme e le modalità di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
5. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli appalti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
6. L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
7. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto applicativi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 7 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi

1. L'importo totale affidabile complessivamente dall'Università in forza del presente Accordo Quadro è pari ad: Euro 1.000.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali.



- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura (Area Edilizia).
- 4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
- 5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Art. – 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, l'Università comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro del Lotto e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

Art. 10 – Variazioni in aumento ed in diminuzione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta.
2. Le tariffe – per ciascun affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro - per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando previsti) e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che l'Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell'utile di impresa. Restano esclusi il contributo integrativo previdenziale alle Casse di appartenenza e l'Iva come per legge.



3. Non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e non trova applicazione il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.
4. Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell'importo dei lavori, detratta l'aliquota del 20%.

Art. 11– Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione, polizza n. 00938/34/49488306 emessa in data 06/09/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano, C.F. e P.I. 01462690155 di Euro 320.000,00, pari al 32,000% dell'importo netto del presente Accordo Quadro, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla pec del 07/09/2023 prot. n. 109860 del 14/09/2023.
2. Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, essendo l'Appaltatore in quanto microimpresa.
3. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.
5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 - mancata stipula dei Contratti Attuativi;
 - risoluzione del presente Accordo Quadro;
 - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
6. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
7. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 12 – Penali

1. In caso di non conformità alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità prescritti, l'Università applicherà penali proporzionate alla gravità delle non conformità, come meglio descritte all'art. 26 del Capitolato.
2. Per ciascuna non conformità, sarà applicata una penale giornaliera pari a:
 - in caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Università in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale;
 - in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Università in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.
3. Le penali saranno applicate secondo quanto riportato nell'art. 26 del Capitolato.



4. L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione di una sanzione, o richiedendo direttamente al professionista il pagamento diretto.
5. Qualora l'ammontare totale delle penali superi il limite del 10% dell'importo del Contratto Attuativo ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, l'Università attiverà la procedura per la risoluzione per inadempimento del Contratto Attuativo o dell'Accordo Quadro.
6. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 13– Fallimento dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa:
 - In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
 - Ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 – Sicurezza

1. Per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti relativi alla sicurezza si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 – Risoluzione

1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D. lgs. n.50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
 - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
 - c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
 - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
 - f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
 - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
 - h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
 - j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
 - l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
 - m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
 - n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il Contratto Attuativo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.



3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Università si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50 del 2016, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.
6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 52 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 – Recesso

1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 18 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
2. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, l'articolo 33 del Capitolato speciale di appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
3. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che non intende subappaltare, nei limiti di cui l'art. 105 del Codice.
4. L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, all'esito positivo delle verifiche di legge.

Art. 19 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati/materialmente non allegati:
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Offerta Economica
 - Offerta Tecnica
 - Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo,
 - P.I.A.O di Ateneo
 - Protocollo di Legalità
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.



Art. 20 – Spese contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto per il pagamento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 – Controversie - Foro competente

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 22 – Protocollo di legalità della Prefettura

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.



Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

Clausola 6): dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c. Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti.

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerati propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Il Responsabile del Procedimento è: ing. Sara Ersilia Sansone, tel. 081- 2537669, mail: saraersilia.sansone@unina.it, pec saraersilia.sansone@pec.unina.it .
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è: arch. Fabio Talpa, tel. 081- 2534138, mail: fabio.talpa@unina.it, pec fabio.talpa@personalepec.unina.it.

Art. 24 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale, nonché nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it. La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: [http://www.unina.it/ateneo/statuto- e-normativa/privacy](http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy). Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, e che il P.I.A.O dell'Università è disponibile al seguente link: <http://www.unina.it/trasparenza/piao> .

Io, Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 19 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero diciotto pagine a video e la diciannovesima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del d.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari:

(*Aggiudicatario*) Sig. Lorenzo Coltellini

(*Dirigente della Area Attività Contrattuale*) Dott.ssa Rossella Maio

(Ufficiale Rogante Sostituto) Dott.ssa Serena Pierro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA/UGCFSH
GA/2023/324 del 10/10/2023
Firmatari: Miao Rossella, COLTELLINI LORENZO, PIERRO Serena



